Libro Verbali delle Assemblee

- 1) almeno una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'anno precedente e per deliberare le direttive programmatiche per l'anno successivo;
- 2) ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sociali;
- 3) ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Soci o da almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo.
- L' Assemblea inoltre:
- a) elegge il Consiglio Direttivo, il Revisore legale dei conti;
- b) approva gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- d) discute e delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all' ordine del giorno;

Le assemblee ordinarie si potranno svolgere anche tramite videoconferenza o teleconferenza.

L'Assemblea straordinaria, convocata dal Presidente dell'Associazione:

- a) delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto Sociale;
- b) delibera la trasformazione, la fusione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 10: Validità dell'assemblea

L'Assemblea o presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi da un Socio scelto tra i presenti.

Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento e di voto in assemblea.

Il verbale della seduta assembleare sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso in cui l'Assemblea si svolga tramite videoconferenza o teleconferenza, ogni delegazione territoriale, sede di collegamento video o

Loc. Burchio snc – 50064 Incisa in Val d'Arno (FI) C.F.: 94146420487 Jes



Libro Verbali delle Assemblee

telefono, dovrà provvedere a nominare due rappresentanti, con funzione di Presidente e Segretario, che avranno il compito di verificare la presenza dei soci, la regolarità delle deleghe, la possibilità di intervento nel dibattito, la regolarità delle votazioni.

I Soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri Soci, mediante regolare delega scritta. Ogni Socio non può avere più di due deleghe.

Le assemblee ordinarie, in prima convocazione, sono validamente costituite con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli associati, nel mentre le assemblea stesse, in seconda convocazione, sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega; le assemblee stesse, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Le assemblee straordinarie, sono validamente costituite con la presenza in proprio o per delega di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, e deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega, fatta eccezione per le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, in ordine alle quali è necessario il voto favorevole, in proprio o per delega, di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

Gli argomenti trattati e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale, redatto a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'assemblea.

Loc. Burchio snc – 50064 Incisa in Val d'Arno (FI) C.F.: 94146420487 pag...79

Jul M

Libro Verbali delle Assemblee

Il registro dei verbali è tenuto agli atti ed ogni socio ne ha diritto alla consultazione, previa richiesta scritta.

Art. 11: Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.

L'Assemblea elegge i membri del Consiglio fra i soci e sarà composto da un numero di membri variabile da tre a undici.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, e cioè sino all'Assemblea che é chiamata ad approvare il loro terzo rendiconto.

I membri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendo la convalida di tale nomina alla prima assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 12: II Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed eventualmente un Segretario ed un Tesoriere.

Il Presidente ed il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono rieleggibili.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Solo per ragioni eccezionali, di volta in volta, il Consiglio può stabilire rimborsi a singoli membri, delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, come disposto dall'art.26 c.6 del CTS.

Il potere di rappresentanza degli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13: II Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, anche attraverso videoconferenza o teleconferenza, tutte le volte che il Presidente, o in casi di suo impedimento, il Vice Presidente, lo ritenga necessario o

Loc. Burchio snc – 50064 Incisa in Val d'Arno (FI) C.F.: 94146420487



81

Libro Verbali delle Assemblee

qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri: si riunisce comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico e finanziario ed al bilancio preventivo.

I membri del Consiglio sono convocati dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, mediante invito personale scritto inviato per lettera o per fax o per posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenete l'ordine del giorno.

Eccezionalmente e per motivi di particolare urgenza, è prevista la possibilità di convocazioni a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, inviato almeno il giorno precedente a quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su un apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In assenza del Segretario ne farà le veci il più giovane di età tra i membri presenti.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere ed in particolare i componenti del Comitato tecnico-scientifico.

Art. 14: II Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Il Consiglio può delegare talune delle proprie funzioni a taluni consiglieri. Esso procede pure alla eventuale assunzione del personale dipendente, determinandone la retribuzione, e può provvedere alla redazione del regolamento per il funzionamento dell' Associazione.

L'osservanza del regolamento è obbligatoria per tutti gli associati.

2

Libro Verbali delle Assemblee

Compiti del Presidente

Art. 15: Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo nonché le Assemblee ordinarie e straordinarie, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio e dall'Assemblea.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di urgenza assume le decisioni ed i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione.

II Presidente può inoltre nominare e revocare procuratori speciali dell'Associazione per determinati atti o categorie di atti.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice presidente in ogni sua attribuzione.

Art. 16: Il Segretario, nominato dal Consiglio direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri in genere.

II tesoriere, nominato dal Consiglio direttivo cura la gestione amministrativa dell'Associazione ed è responsabile del patrimonio dell'Associazione, della quale gestisce entrate ed uscite. Firma i mandati di spesa e coordina le Suy

Libro Verbali delle Assemblee

iniziative per il reperimento dei fondi. Predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere svolte dalla stessa persona che pertanto potrà cumulare i due ruoli.

Art. 17: Il Presidente ed il Segretario e/o il Tesoriere hanno facoltà, a firma disgiunta tra loro, di riscuotere somme e valori, di eseguire pagamenti, di dare e rilasciare quietanze. Tali poteri potranno comunque essere delegati, su conforme delibera del Consiglio Direttivo, anche ad altri consiglieri.

Comitato Tecnico-Scientifico

Art. 18: II Consiglio Direttivo può dar vita ad un Comitato tecnico scientifico, composto da non meno di due membri, di nomina consiliare.

Il Comitato avrà il compito, qualora richiesto dal Consiglio Direttivo, di fornire consulenza e pareri in ordine a tutte le iniziative adottate dal Consiglio stesso in ambito tecnico - scientifico e rispetto ai valori etici e morali.

Potrà, anche in maniera autonoma, esprimere pareri non vincolanti o orientamenti sulle attività, progetti, iniziative dell'Associazione.

La carica di membro del Comitato è gratuita, salvo il riconoscimento di un rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio della propria attività.

Delegazioni Territoriali

Art. 19: Possono essere costituite delegazioni territoriali, purché alle stesse facciano riferimento non meno di 10 (dieci) associati. La delegazione territoriale avrà autonomia amministrativa. Sarà amministrata da un Consiglio costituito da un numero di membri variabile da tre a cinque, dei quali uno, designato dalla sede centrale, lo presiederà ed avrà la funzione di Segretario Territoriale.

La costituzione, il funzionamento e la eventuale cessazione delle delegazioni territoriali saranno disciplinate da apposito regolamento, da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo.

61

Libro Verbali delle Assemblee

Organo di controllo

Art. 20: L'assemblea può nominare un organo di controllo composto da tre membri effettivi e due supplenti.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria al raggiungimento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 30 comma 2 del CTS.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.

Il funzionamento e i compiti dell'Organo di Controllo sono quelli stabili dalla legge.

La nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione è obbligatoria al raggiungimento dei limiti dimensionali previsti dall'art.31 comma 1 del CTS.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 21: Le risorse dell'Associazione ed il suo patrimonio sono costituite da:

- contributi degli associati costituiti dalla quota di iscrizione annuale, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo;
- residuo attivo derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- erogazioni liberali in denaro, donazioni ed accettare con beneficio di inventario i lasciti testamentari, nonché dai contributi di persone fisiche, giuridiche, associazioni o enti;
- fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione a seguito di lasciti, donazioni, legati, acquisti o altro;
- dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente.
- proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interessi e rendite dei beni sociali, sovvenzioni, donazioni, anche dei sostenitori.

3

Libro Verbali delle Assemblee

Ogni entrata dovrà essere comunque compatibile con le finalità sociali e con quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Gli eventuali proventi delle attività sociali non potranno essere suddivisi tra gli associati, neppure attraverso forme indirette.

L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito per lo svolgimento di attività istituzionali dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Il Presidente deve attuare le delibere di accettazione e compiere i relativi atti giuridici.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esercizio sociale

Art. 22: L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione ed il conto preventivo. Il rendiconto deve essere sottoposto all'Assemblea per approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro sei mesi qualora ricorrano particolari esigenze.

Il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione,



pag. 86

Libro Verbali delle Assemblee

redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di gestione e del capitale

Art. 23: Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; sono considerati, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili le causali di cui al punto 3) dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito per lo svolgimento di attività istituzionali dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Scioglimento e Liquidazione

Art. 24: Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del citato D.Lgs. 117/2017., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Loc. Burchio snc – 50064 Incisa in Val d'Arno (FI) C.F.: 94146420487 $\mathcal{S}^{\mathcal{A}}$

Libro Verbali delle Assemblee

Clausola Compromissoria

Art. 25: La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitrati, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il consiglio direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 26: Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile vigenti in materia e, alle norme di legge vigenti in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.